

# **STATUTO**

## **DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**1) E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata non avente fini di lucro denominata:**

**S.S.D a r.l \_\_\_\_\_**

**2) La società ha sede nel Comune di \_\_\_\_\_ ( ) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111- ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. 3) La società non ha fine di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento in via principale delle seguenti attività nel settore sportivo: l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme, dei regolamenti e delle direttive degli Enti di Promozione Sportiva e delle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. , nonché la pratica di varie attività sportive. Fra le attività sportive che la società intende praticare si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività: kick boxing, boxe, kung-fù, wushu, shaolin, karatè, semi e full contac, arti marziali in tutte le sue varie forme, calcetto, calcio, danza classica e moderna, nonché tutte le varie forme di ballo, ginnastica artistica, ginnastica in tutte le sue varie forme, corpo libero, jazzercise, body building, step, aerobica, tennis, pallamano, tennis**

**tavolo, hockey, pattinaggio, podistica, attrezzistica, atletica leggera, pallacanestro, pallavolo, nuoto, nonché bridge, scacchi e varie altre. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti degli Enti di promozione e delle federazioni sportive nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.**

**La società si impegna ad osservare le disposizioni del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) ed i regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui la società intende affiliarsi. La società potrà anche svolgere le seguenti attività accessorie e connesse a quelle sportive suindicate: prestazione di servizi quali: corsi di assistente-bagnanti, corsi di istruzione di nuoto, rieducazione di traumatizzati ed assistenza in vasca di handicappati; attività di fisioterapia e riabilitazione in genere; ginnastica adattata e compensativa; gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo e non tassativo: bar, palestra, spaccio interno di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini (es. integratori alimentari e per lo sport, prodotti per il corpo e per l'estetica); gestire centri benessere aventi ad oggetto sauna, bagno turco, solarium, cura del corpo e fitness in genere, estetica, massaggi ed idromassaggi, yoga, dietologia. Quando sarà necessario ai sensi di legge la società si avvarrà dell'opera di professionisti e specialisti iscritti negli appositi albi professionali i quali risponderanno direttamente e personalmente nei confronti di terzi per l'opera prestata. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà:**

**a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e economica che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, la gestione di impianti sportivi in genere, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto**

**di immobili da destinare ad attività sportive, e la gestione, la locazione o l'affitto di strutture sportive e/o ricreative;**

**b) organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; organizzare stage e seminari per l'aggiornamento professionale e la promozione di manifestazioni sportive; attività di formazione professionale nell'ambito sportivo; c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.**

**3) La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, vendere, acquistare, concedere e prendere in locazione immobili, beni strumentali, impianti ed attrezzature, palestre, piscine ed impianti sportivi in genere, autoveicoli e mezzi di trasporto in genere, aprire conti correnti bancari, compiere altre operazioni bancarie, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, e compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, ma con espressa esclusione della partecipazione in società aventi per oggetto le attività di intermediazione finanziaria, gestione collettiva del risparmio, prestazione e gestione di servizi di investimento, ed ogni altra attività prevista dal D. Lgs. 58/1998, nonché con esclusione dello svolgimento di tutte le attività previste dal summenzionato D. Lgs. 58/1998.**

**4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.**

#### **CAPITALE**

**5) Il capitale della società è di euro 20.000,00 (ventimila/00).**

**6) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.**

**7) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.**

#### **DIRITTI DEI SOCI**

**8) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.**

**8 bis) In caso di morte (con liquidazione della quota agli eredi o legatari), recesso o esclusione di un socio, rispettivamente gli eredi o legatari del socio defunto e il socio receduto od escluso hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione. Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avviene entro sei mesi dalla morte, dal recesso o dalla comunicazione al socio della esclusione e può essere effettuato anche mediante l'acquisto della partecipazione da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, al socio receduto o escluso o ai successori del socio defunto sarà rimborsato il solo valore nominale della propria partecipazione.**

**9) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte, con le limitazioni di cui all'articolo seguente. Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.**

#### **CLAUSOLA DI PRELAZIONE**

**10) Ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a parità di prezzo e condizioni. Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità: - il socio che intende trasferire, in tutto od in parte, la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del**

**cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:**

**a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;**

**b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento; - nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute. - se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene. - qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci; il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione**

**all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi al giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta; la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonchè in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato da Presidente del Tribunale ove ha sede la società su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società; Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto. La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.**

**11) Ai soci compete il diritto di recesso nei casi e nei modi previsti dalla legge.**

**12) In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società ed in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289,**

**come modificata dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, al socio receduto sarà rimborsato il solo valore nominale della propria partecipazione. Per quanto riguarda i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, quarto e quinto comma, C.C.**

## **DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA**

**13) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dai presenti patti statutari, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:**

**a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;**

**b) la nomina dell'organo amministrativo;**

**c) la nomina dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di effettuare la revisione dei conti;**

**d) le modifiche dei presenti patti statutari;**

**e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.**

**f) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili; a tal proposito si precisa che la società non ha fini di lucro, e che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, neppure in forme indirette, e gli eventuali utili debbono essere tutti ed integralmente reinvestiti nella società per il raggiungimento dell'oggetto sociale;**

**g) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;**

**h) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo**

**comma, C.C. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni dei soci, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.**

**14) Tutte le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.**

**15) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia.**

**16) L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in seconda convocazione il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione nella società. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli**



**amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.**

**17) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel registro delle imprese o che esibiscano atto autentico di acquisto di quota e relativa ricevuta di deposito nel Registro delle Imprese.**

**18) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata agli atti della società. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque.**

**19) L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'Organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore più anziano in caso di più amministratori non costituenti Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio.**

**20) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.**

**21) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente. Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente: la regolare costituzione dell'assemblea; l'identità e la legittimazione dei presenti; lo svolgimento della riunione; le modalità e**

**il risultato delle votazioni; l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti; le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.**

**22) Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea.**

**23) Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza (più del 50%) del capitale sociale. Tutte le altre deliberazioni sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.**

#### **AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE**

**24) In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società ed in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, ed in considerazione del fatto che il presente statuto prevede, sia in caso di liquidazione della singola quota di partecipazione del socio che in caso di liquidazione della società, il diritto del socio a vedersi rimborsato il valore nominale della propria quota, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti, mentre è escluso l'aumento mediante passaggio di riserve a capitale. L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione**

**spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter C.C. La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata. Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata A.R.**

**25) In considerazione di quanto indicato nel primo comma dell'articolo precedente, non è consentita la riduzione facoltativa del capitale sociale.**

## **AMMINISTRAZIONE**

**26) La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:**

**a) da un Amministratore Unico;**

**b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;**

**c) da due o più Amministratori ai quali potrà essere affidata l'amministrazione e la rappresentanza disgiuntamente o congiuntamente, nel numero e con i poteri e le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ. 27) Gli Amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai**

**soci all'atto della nomina. In caso di nomina a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa. Gli amministratori sono sempre rieleggibili.**

**28) E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.**

**29) Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvedano i soci.**

**30) Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. In ogni caso è necessario che vi sia un riscontro del ricevimento della suddetta convocazione. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.**

**31) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.**

**32) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli**

**intervenuti. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.**

**33) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci. I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.**

**34) L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti statutari riservano espressamente ai soci. Essi potranno, pertanto, tra le altre cose, compiere tutte quelle operazioni bancarie per il normale svolgimento dell'attività sociale ivi comprese le aperture di conti correnti bancari anche allo scoperto, per disposizioni e prelevamenti da detti conti anche oltre i limiti di fido, sconti di effetti, richieste di crediti ed in genere qualunque operazione sia attiva che passiva e potranno inoltre chiedere mutui e finanziamenti presso Banche ed istituti finanziari e potranno rappresentare la società presso qualunque Ente sia pubblico che privato. L'organo amministrativo può concedere in affitto a soci o terzi, in tutto o in parte, l'azienda sociale e/o gli immobili di proprietà della società. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di**

**Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Nel caso di nomina di più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta. L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. Gli amministratori non possono esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabili in altre società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.**

**35) La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore delegato. In caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta. Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.**

**36) Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.**

**37) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina o successivamente dai soci,**

**anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.**

## **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**38) L'organo di controllo della società è costituito da un Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico avente i requisiti di legge. Nei casi di non obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dei soci. Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dei soci. In caso di nomina dell'organo di controllo si applica l'art. 2477 cod. civ., salva diversa disposizione del presente statuto. Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.**

**39) Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si**

**considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.**

**40) Con decisione dei soci la revisione legale dei conti della società può essere esercitata o dall'organo di controllo o da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico del revisore ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.**

#### **ESERCIZIO - BILANCIO - UTILI**

**41) 1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. Il bilancio deve essere approvato con decisione dei soci da adottarsi a sensi del precedente art.11, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.**

**42) I proventi delle attività sociali non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci neanche in forme indirette. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno interamente reinvestiti nella società per lo sviluppo ed il perseguimento dell'attività sportiva dilettantistica e dell'attività didattica di cui all'art. 3 del presente statuto, secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.**



## **VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI**

**43) I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed amministrativo, versamenti in conto capitale ed in conto futuro aumento di capitale, ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, purché non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e Circolare del Comitato Interministeriale Credito e Risparmio del 3 marzo 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.58 dell'11 marzo 1994 e successive altre). Se non è diversamente pattuito, le operazioni di finanziamento intercorrenti tra i soci e la Società sono infruttifere di interessi e con obbligo di rimborso. E' in ogni caso vietata la raccolta di risparmio da parte della società presso il pubblico al di fuori dei casi consentiti dalla legge.**

## **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**44) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. L'assemblea dovrà determinare: il numero dei liquidatori; in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; a chi spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori; le modalità di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio residuo. In conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, il socio ha diritto a vedersi rimborsato al massimo il valore nominale della propria quota e la società ha l'obbligo di devolvere ai fini sportivi il patrimonio che residua dalla liquidazione, dedotto il capitale versato, ossia**

**devolverlo ad altre società o associazioni sportive dilettantistiche ovvero ad altri enti sportivi, secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea dei soci.**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**45) Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è, salva comunicazione di un diverso domicilio o elezione di un domicilio speciale, quello che risulta dal registro delle imprese.**

**46) Per quanto non previsto nei presenti patti statutari valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e delle leggi speciali in materia di attività sportiva dilettantistica (art. 90 Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni).**